



# Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale

## A.C. 1276

Dossier n° 107 - Elementi per la valutazione degli aspetti di legittimità costituzionale  
8 maggio 2024

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	1276
Titolo:	Modifica dell'articolo 2407 del codice civile, in materia di responsabilità dei componenti del collegio sindacale
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	No
Numero di articoli:	1
Commissione competente :	Il Giustizia
Sede:	referente
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

La proposta di legge in esame, modificando l'articolo 2407 del codice civile, mira a sostituire la **responsabilità gravante sui membri dei collegi sindacali** delle società per azioni, attualmente di tipo solidale con gli amministratori, con un sistema di responsabilità limitata basato sul compenso annuo percepito.

### Contenuto

L'A.C. 1276 si compone di un **unico articolo**, volto a sostituire integralmente l'**articolo 2407 del codice civile**.

Dal punto di vista formale, le modifiche al citato articolo si limitano in realtà alla sostituzione del **secondo comma** e all'aggiunta di un **comma finale**; dal punto di vista sostanziale, tuttavia, la modifica incide radicalmente sul regime di **responsabilità dei sindaci delle società per azioni**.

I **commi non modificati** dalla proposta in esame, ovvero il primo ed il terzo, stabiliscono, rispettivamente che:

- i sindaci devono adempiere i loro doveri con la **professionalità** e la **diligenza** richieste dalla natura dell'incarico, sono responsabili della **veridicità delle loro attestazioni** e devono **conservare il segreto** sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio;
- all'azione di responsabilità contro i sindaci **si applicano**, in quanto compatibili, **le disposizioni** degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395 del codice civile, cioè quelle **che disciplinano le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori** societari.

In particolare, il **secondo comma** viene riscritto al fine di introdurre un sistema di **limitazione di responsabilità** dei sindaci a fronte dell'attuale sistema basato sulla **responsabilità solidale** dei sindaci per i fatti o le omissioni degli amministratori. In particolare, secondo la normativa vigente, i sindaci rispondono solidalmente se il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato conformemente a quanto richiesto dalla carica rivestita.

Il nuovo secondo comma, nel ribadire che i sindaci che abbiano agito (o omesso di agire) in **violazione dei propri doveri** sono **responsabili nei confronti della società, dei soci, dei creditori e dei terzi**, ne circoscrive tuttavia l'entità ad un **multiplo del compenso annuo** percepito dal sindaco medesimo, secondo il seguente schema che prevede 3 scaglioni:

- fino a 10.000 euro, **15 volte** il compenso;
- da 10.000 a 50.000 euro, **12 volte** il compenso;
- oltre 50.000 euro, **10 volte** il compenso.

L'**ultimo comma**, aggiunto dalla proposta in esame, inserisce un termine di **prescrizione di 5 anni** per esercitare l'**azione di responsabilità** verso i sindaci, decorrente dal momento del **deposito della relazione dei sindaci**, allegata al bilancio relativo all'esercizio in cui si è verificato il danno, ai sensi dell'art. 2429 c.c.

## Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Dal punto di vista del riparto delle competenze legislative, le disposizioni recate dal provvedimento in esame riguardano l'**ordinamento civile**, materia di competenza legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione.

Cost107	Servizio Studi Dipartimento Istituzioni	st_istituzioni@camera.it - 066760-3855	✕ CD_istituzioni
	Servizio Studi Dipartimento Giustizia	st_giustizia@camera.it - 066760-9148	✕ CD_giustizia

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.